



Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca

Istituto Comprensivo Civate Camuno

Via Cortiglione, 17 – 25040 Civate Camuno – Tel: 0364 340454 - Fax: 0364 342026

E-mail uffici: bsic807004@istruzione.it – PEC: bsic807004@pec.istruzione.it

Sito: www.icivate.gov.it – Cod. Mecc.: BSIC807004 – Codice fiscale n. 90009580177

IPOTESI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico
2015/16

Il giorno di **mercoledì 16 dicembre 2015** alle ore 17.30, presso la scuola secondaria di I grado di Civate Camuno, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Civate Camuno.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Sottoscritta il 16 dicembre 2015

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

La parte pubblica

Il Dirigente scolastico pro tempore: Roberto Salvetti

La parte sindacale

La RSU:

Lascioli Ottavia

Personale docente

- scuola primaria di Civate Camuno -

Magnolini Guido

Personale docente

- scuola primaria Borno -

Peci Antonella

Personale docente

- scuola primaria Borno/Ossimo Superiore -

Rivadossi Mara

Personale ATA

- collaboratrice scolastica -

Spadacini Cara

Personale ATA

- collaboratrice scolastica -

Vecchiarelli Liliana

Personale docente

- scuola primaria di Malegno -

FLC/CGIL //

CISL/SCUOLA //

SNALS/CONFSAL //

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente Contratto integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituto comprensivo di Civate Camuno, rappresentato dal Dirigente scolastico Roberto Salvetti, ed i delegati della R.S.U. formata dalle Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL - CISL - SNALS sulla base di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 - art. 7 e si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e sono validi fino al termine dell'anno scolastico 2015/16. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con lettera semplice. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contratti nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. E' comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Il presente contratto è comunque modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
3. Il Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dalle seguenti fonti normative: D. Lgs. 297/1994; CCNL scuola 29/11/2007; D.Lgs. 29/93; D. Lgs.n. 165/2001; D.Lgs. 396/97; D. Lgs. 80/98; D. Lgs. n. 141/2011; Legge n. 300/1970.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede a fare affiggere copia integrale del presente accordo nelle bacheche sindacali della scuola.

Articolo 2 - Composizione delle delegazioni.

1. Le Delegazioni sono composte secondo quanto previsto dell'art. 7 del CCNL scuola 2007. Il Dirigente scolastico può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di personale interno alla scuola esperto sulle materie in contrattazione.
2. Le decisioni della delegazione vengono assunte a maggioranza dei componenti.

Articolo 3 - Procedure di raffreddamento e conciliazione e interpretazione autentica.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, la parte interessata, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, inoltra all'altra parte una richiesta scritta con l'indicazione della materia e una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma; esse si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente per definire consensualmente il significato della clausola controversa; alla procedura di conciliazione possono partecipare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro tra le parti.
3. L'interpretazione autentica da parte dei soggetti firmatari intervenuta nel corso dell'anno scolastico sostituisce le parti modificate sin dall'inizio della vigenza del contratto.
4. La definizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari integra il contratto dal momento della sottoscrizione dell'accordo.

Articolo 4 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato, si farà riferimento ai CCNL, ai CCNI e alla normativa vigente in materia.

TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

PARTE I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Obiettivi e strumenti.

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. contrattazione integrativa
 - b. informazione preventiva
 - c. informazione successiva
 - d. interpretazione autentica, come da art. 3.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 - Rapporti tra RSU e Dirigente.

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa d'Istituto.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Il Dirigente scolastico fornisce alle RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 - Oggetto della Contrattazione integrativa.

- 1 La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative.
- 2 La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001.
- 3 Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie previste dall'art. 6 del CCNL scuola 29/11/2007, secondo quanto stabilito dal Capo IV del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150:
 - a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (articolo 6, comma 2, lettera j);
 - b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, comma 2, lettera k);
 - c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (articolo 6, comma 2, lettera l);
 - d) compensi per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (articolo 9, comma 4);
 - e) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (articolo 33, comma 2);
 - f) compenso per i docenti individuati dal Dirigente quali suoi collaboratori (articolo 34, comma 1);
 - g) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (articolo 51, comma 4);
 - h) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (articolo 88, commi 1 e 2).

Art. 8 - Informazione preventiva.

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Direttore SGA, sentito il personale medesimo;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale ATA ai plessi nonché dei docenti ai plessi e alle classi/pluriclassi/sezioni, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani;
 - c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto.
3. Nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 9 - Informazione successiva.

Sono oggetto di informazione successiva le materie seguenti:

- a) attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

PARTE II – DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività sindacale interna.

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale, alle RSU è consentito dare brevi comunicazioni al personale durante l'orario di servizio. La sala insegnanti della sede centrale e dei plessi può essere utilizzata, compatibilmente con le esigenze di servizio, come luogo di consulenza sindacale per i lavoratori della scuola.
3. Il Dirigente scolastico predispone sia nella sede centrale che nei plessi, un'apposita "cartella RSU" nella quale inserire tutti i contratti integrativi sottoscritti in sede di contrattazione d'Istituto.
4. Nella sede centrale e nei plessi la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale, senza alcuna autorizzazione preventiva. Ogni documento affisso alla bacheca deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, e senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno dell'Istituto è consentito a lavoratrici e lavoratori raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L.300/70.

Articolo 11 – Accesso agli atti.

1. Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL scuola 2007, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy* (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dei pronunciamenti in merito da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i dieci giorni, senza oneri di segreteria.
3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'amministrazione scolastica.

Art. 12 – Assemblea sindacale in orario di lavoro.

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL scuola 2007, la durata massima delle assemblee sindacali è fissata in due ore. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in sede diversa da quella di servizio, il limite orario si intende esteso al tempo necessario per il raggiungimento della sede di convocazione e per il successivo ritorno presso la propria sede di servizio, per un'estensione massima di un'ora del tempo complessivo del permesso.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Costui, ricevuta la richiesta, informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che entro due giorni possono a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. E' compito del Dirigente scolastico mettere a disposizione un locale idoneo per lo svolgimento dell'assemblea sindacale.
4. L'indizione dell'assemblea, sia in orario sia fuori orario di servizio, viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione da parte dei docenti o del personale ATA va espressa con almeno due giorni di anticipo, al fine di predisporre le eventuali modifiche all'orario di lezione o di servizio e per dare le necessarie informazioni alle famiglie. La mancata dichiarazione di partecipazione o meno all'assemblea sindacale verrà considerata come presenza in servizio.
5. La dichiarazione di partecipazione di cui al precedente comma fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
6. Il personale docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
7. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A:
 - a) se l'adesione è totale (docenti e personale ATA), dovranno essere garantiti i seguenti contingenti di personale:
 - un assistente amministrativo presso la sede per il servizio di segreteria;
 - un collaboratore scolastico presso la sede centrale per la vigilanza degli accessi alla scuola; nei plessi non è previsto un contingente minimo;
 - b) nel caso di svolgimento anche parziale delle lezioni/attività educative si valuterà di volta in volta la possibilità di garantire, oltre all'unità di personale di segreteria nella sede centrale, anche un collaboratore scolastico per la vigilanza degli ingressi alla scuola sia nella sede che nei plessi.
8. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. Considerate le adesioni dei lavoratori all'assemblea, per garantire i servizi minimi indicati al precedente comma, è possibile una modifica temporanea dei turni e/o delle sedi di servizio di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.
10. In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente scolastico provvederà con propria iniziativa a garantire i servizi minimi indispensabili.

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti.

1. I componenti la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art. 8 del CCNL 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del vigente CCNL.
2. I permessi di cui al comma precedente possono essere fruiti, previa comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo, entro i limiti complessivi ed individuali e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata al Dirigente, di norma tramite atto scritto e con almeno tre giorni di preavviso, dalle Segreterie Comprensoriali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, cosicché le RSU non sono tenute ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.

Art. 14 – Astensione dal lavoro.

1. In caso di proclamazione di uno sciopero, dell'intera o per parte della giornata lavorativa, il Dirigente scolastico, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme in vigore, richiede ai lavoratori di dichiarare se intendono o meno aderire; tale dichiarazione è volontaria ed individuale.
2. La dichiarazione individuale di adesione allo sciopero può essere volontariamente revocata dal singolo lavoratore con le seguenti modalità:
 - se appartenente al personale ATA, anche il giorno stesso dello sciopero;
 - se appartenente al personale docente, in tempo utile per permettere al Dirigente scolastico di organizzare le ore di lezione degli alunni nella giornata in cui è previsto lo sciopero.
3. Viste le dichiarazioni individuali di adesione, e la prevedibile conseguente riduzione del servizio scolastico, il Dirigente scolastico può decretare la sospensione delle attività didattiche per il giorno dello sciopero dandone comunicazione alle famiglie degli alunni; in tal caso l'adesione individuale allo sciopero non può essere revocata dal singolo lavoratore.
4. E' fatto salvo il diritto del singolo lavoratore che non ha dato alcun preavviso di aderire allo sciopero il giorno stesso.

Art. 15 – Determinazione dei contingenti del personale ATA in caso di sciopero.

1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i contingenti minimi necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale relativo all'Attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000.
2. In caso sia di sciopero breve che dell'intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi tenuti al servizio.
3. Per quanto riguarda il diritto di sciopero del personale ATA, visti il CCNI riguardante i servizi minimi da garantire in caso di sciopero e l'art. 6 del CCNL scuola 2007, esso è regolato nel modo seguente:
 - i servizi minimi in caso di sciopero del personale ATA devono servire a garantire una serie di prestazioni essenziali indicate dall'accordo nazionale e nei punti successivi e non l'attività ordinaria dell'Istituto;
 - ai fini dei punti successivi si stabilisce come ingresso principale della scuola quello ubicato all'entrata dell'edificio;
 - i servizi da garantire, i contingenti di personale chiamati a garantirli ed i periodi dell'anno interessati sono indicati nella tabella seguente:

Servizio da garantire	Periodo	unità	Categorie	Mansione da svolgere
Svolgimento delle attività amministrative, gestionali e strumentali riguardanti: a) scrutini e valutazioni finali b) esami conclusivi I ciclo	Scrutini finali Esami finali	n. 1 n. 1	Assistente amministrativo Collaboratore scolastico	Attività di natura amministrativa. Apertura/chiusura scuola Vigilanza ingresso
Vigilanza sui minori durante il servizio mensa	Funzionamento attività didattiche	n. 1	Collaboratore scolastico	Vigilanza sui minori

- Per quanto riguarda l'individuazione del personale obbligato, il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al precedente comma: indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. Tale procedura sarà attivata avendo a riferimento il singolo plesso e verificando di volta in volta la fattibilità delle soluzioni sopra indicate, sulla base delle adesioni e delle disponibilità registrate.
- Nei plessi di scuola primaria di Borno e secondaria di I grado di Malegno, qualora non sia possibile garantire la regolarità del servizio, alle famiglie verrà comunicata la sospensione del servizio di vigilanza pre-scuola effettuato a favore degli alunni provenienti da fuori Comune che per raggiungere la scuola utilizzano il servizio di trasporto pubblico.

Art. 16 – Referendum.

- Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 – Riferimenti normativi.

- Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente, in particolar modo dal D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e dal CCNL 29/11/2007.
- In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D.L.vo 81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.

Art. 18 - Soggetti tutelati.

- I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
- Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricolare, perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.
- Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la scuola.

Art. 19 - Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza.

Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/96, possono così riassumersi:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi, con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
- formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 20 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.
2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 21 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

1. Il Dirigente scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo le modalità previste dal D. Lgs. N. 81/2001. 2. Tenendo conto del fatto che nelle Istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti non superiore a 200, esclusi gli studenti, la funzione di Responsabile SPP può essere svolta anche dallo stesso Dirigente scolastico, il Dirigente può designare per tale funzione:
 - a) una persona esterna alla scuola avente titolo;
 - b) personale interno ad altra scuola disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 22 - Il Documento di valutazione dei rischi.

Il Dirigente scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi avvalendosi, nel caso lo ritenga necessario, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 23 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari.

È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista da: DPR 29/07/1982 n.577; D.L.vo 15/08/1971 n. 277; DD. MM. Ministero Interni 26/08/1982 e 4/05/1998; DPR 12/01/1998 n. 37; C.M. Ministero Interni 5/05/1998 n. 9.

Art. 24 - Tutela sanitaria.

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dalla Legge 29/12/2000, n. 442 e Gazzetta Ufficiale 20/01/2006 n. 16 suppl. ord. n. 14, ovvero l'uso sistematico di videotermini per almeno n. 20 ore a settimana.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria avviene ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile SPP, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile SPP, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento sulla sicurezza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Lo svolgimento di ogni riunione deve essere verbalizzato su apposito registro. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosene la responsabilità in caso di mancato accoglimento.

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze in riferimento alle attribuzioni disciplinate dagli artt. 47-50 del D.L.vo 81/2008.
2. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; è inoltre consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D. Lgs n. 81/2008.
3. Il RLS:
 - a) ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto;
 - b) ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - c) è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - d) ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37, commi 10 e 11 del D.L.vo 81/2008 che prevede un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D.L. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16/01/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - e) non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - f) gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 27 - Le figure sensibili.

1. Per ogni sede scolastica sono individuate a cura del Dirigente scolastico le seguenti figure previste dal D.Lgs. n.81/2008:
 - Preposto, con funzioni di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione;
 - Addetto al primo soccorso;
 - Addetto al primo intervento antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.Lgs n. 81/2008.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.

Art. 28 - Rapporti con gli Enti locali.

1. Per gli interventi di tipo strutturale, il Dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 29 - Formazione e Informazione dei lavoratori.

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuni.
2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D. L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
 - il quadro normativo sulla sicurezza;
 - la responsabilità penale e civile;
 - gli organi di vigilanza;
 - la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
 - i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - la valutazione dei rischi;
 - i principali rischi e le misure di tutela;
 - la prevenzione incendi;
 - la prevenzione sanitaria;
 - la formazione dei lavoratori.

TITOLO QUARTO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 30 – Prestazioni aggiuntive del personale docente.

1. Per il personale docente le prestazioni aggiuntive possono riguardare ore di insegnamento, ore funzionali all'insegnamento, la flessibilità organizzativa e didattica, la collaborazione con il Dirigente scolastico, gli incarichi organizzativi e le funzioni strumentali.

Art. 31 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario e intensificazione).

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, con compenso a carico del FIS, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per recupero con riposi compensativi.
2. Nell'individuazione del personale incaricato il Dirigente tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) specifica professionalità;
 - b) sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;
 - c) disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse (ad esempio: utilizzo di locali scolastici da parte di terzi; ampliamento del tempo-scuola per la realizzazione di progetti; attività particolari previste dal POF).
4. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o in periodi di minor carico di lavoro in accordo con il Direttore SGA.

Art. 32 - Sostituzione personale ATA assente.

1. A seconda delle necessità, il personale in servizio sostituirà il personale assente ricorrendo ai moduli di orario più idonei scelti fra quelli previsti dal CCNL scuola 2007 e cioè all'orario flessibile, plurisettimanale o su turni, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.
2. La scuola si impegna a nominare i supplenti tutte le volte che ne ricorrano le condizioni nel rispetto dell'art. 6 c. 2 del Decreto 13/12/2000 n. 430 "*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA*", tenendo conto dei vincoli disposti dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
3. Le sostituzioni nei confronti del personale saranno disposte dal DSGA. Il personale ATA che sostituisce quello assente ha diritto ad accedere al FIS nei modi stabiliti dalla contrattazione di Istituto relativa al suo utilizzo; la sostituzione del personale assente potrà essere effettuata anche con prestazioni di lavoro straordinario che potranno essere recuperate o retribuite.
4. I collaboratori scolastici disponibili sostituiranno i colleghi assenti:
 - a) all'interno della propria scuola di assegnazione
 - b) all'interno del comune di assegnazione
 - c) in comune facente parte dell'Istituto comprensivo, diverso rispetto a quello di assegnazione.

Art. 33 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Nel corso dell'anno scolastico 2015/16 in nessuna sede dell'Istituto si registrano le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL 29/11/2007 che consentono la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali (sedi strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 h per almeno tre giorni alla settimana e regimi di orario articolati su più turni o sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità) pertanto non ne è prevista l'applicazione per alcuna unità di personale amministrativo e/o ausiliario.

TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

PARTE I – CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

Art. 34 – Risorse.

3. Le risorse finanziarie per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - stanziamenti previsti per retribuire le ore eccedenti del personale docente
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - stanziamenti specifici assegnati dall'Amministrazione (attività complementari di educazione fisica; aree a forte processo immigratorio; dispersione scolastica; ...)
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - altre risorse provenienti da Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - eventuali contributi finalizzati dei genitori e delle Amministrazioni comunali

Per l'a.s. 2015/16, la nota MIUR n. 13439 del 11 settembre 2015, conseguente all'intesa MIUR/OO.SS. del 7 agosto 2015, consente di calcolare nel seguente modo le risorse disponibili per le voci di cui comma precedente:

STANZIAMENTI 2014/15 (lordo dipendente)	ECONOMIE 2014/15	TOTALE
Fondo d'istituto (compresa indennità di funzione del DSGA)	€ 42.204,16	€ 45.054,48
economie 2014/15	€ 2.850,32	
Funzioni strumentali	€ 3.266,44	€ 3,486,83
economie 2014/15	€ 220,39	
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.321,55	€ 2.322,26
economie 2014/15	€ 0,71	
Attività complementari di educazione fisica	€ 733,86	€ 735,22
economie 2014/15	€ 1,36	
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.740,92	€ 1.904,21
economie 2014/15	€ 163,29	
Fondo aree forte processo immigratorio	€ 0,00	€ 1.508,85
economie 2014/15	€ 1.508,85	
Comune Lozio – funzione mista ATA per mensa primaria	€ 301,42	€ 301,42

Art. 35 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica.

- Le risorse del FIS vengono decurtate di **€ 3.526,20** per corrispondere l'indennità di direzione, parte variabile, al DSGA e al suo sostituto in base a quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera j) del CCNL 2007 e a norma dell'art. 3 della Sequenza contrattuale ATA 25/07/2008 e Tabella 9 ridefinita dal 01/09/2008.
- Il FIS disponibile per la contrattazione, tenuto conto del comma precedente, va suddiviso tra le componenti professionali presenti nell'Istituto sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine il FIS disponibile è ripartito nel modo seguente:
 - per le attività del personale docente 76,00 % pari a € 31.358,09
 - per le attività del personale ATA 24,00 % pari a € 10.170,19

Art. 36 – Finalizzazioni delle risorse del FIS.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere destinate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno dei singoli e i risultati conseguiti.
2. Nel FIS vengono riconosciuti, fino alla concorrenza dei fondi stanziati, tutte le attività e i progetti deliberati dai Consigli di classe/interclasse/intersezione, dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Istituto, dall'assemblea del personale ATA e presenti nel Piano delle attività del personale docente e in quello del personale ATA, nonché le attività e i progetti che in corso d'anno potranno essere deliberati dagli stessi OO CC e inseriti nel POF. Nel FIS trovano riconoscimento anche tutte le attività afferenti la professione previste dal CCNL (collaborazioni con il Dirigente; incarichi fiduciari; ecc.).
3. Il Dirigente assegnerà gli incarichi al personale sulla base delle disponibilità dichiarate e cercando di valorizzare le competenze individuali.
4. Al personale docente e ATA l'incarico sarà conferito sulla base delle funzioni e dei compiti individuati dai rispettivi piani delle attività. La gestione delle risorse spetta al Dirigente scolastico che avrà cura di pubblicizzare il piano annuale delle attività in materia di incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
5. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile alla RSU di scuola, nell'ambito del diritto all'informazione. Le eventuali economie derivanti dal controllo di gestione degli incarichi, funzioni e attività didattiche relative a tutto il personale confluiranno come residuo nel FIS relativo al successivo anno scolastico.

PARTE II – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE ATA

Art. 37 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA.

1. L'assegnazione del FIS quota-parte per il personale ATA avviene in base all'impegno e al carico di lavoro tra i diversi profili professionali come definiti dal CCNL 2007, in rapporto al piano annuale delle attività predisposto dal DSGA.
2. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA (a tempo indeterminato e a tempo determinato in caso di prestazione lavorativa superiore ai 30 giorni di nomina, anche non consecutivi) sono sia le prestazioni di lavoro svolte oltre l'orario d'obbligo sia quelle richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro (intensificazione); esse sono così identificabili:
 - a) per le prestazioni aggiuntive degli assistenti amministrativi si intende il supporto ai progetti inseriti nel POF e per far fronte a situazioni straordinarie ed imprevedibili;
 - b) per le prestazioni aggiuntive dei collaboratori scolastici si intende il supporto all'attività amministrativa, alle attività didattiche, ai progetti inseriti nel POF e la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili nel proprio plesso.
3. Si prevedono inoltre specifiche incentivazioni a carico del FIS per le seguenti voci relative ai collaboratori scolastici:
 - € 100,00 pro-capite per la scuola secondaria di I grado della sede centrale per il supporto all'attività amministrativa della segreteria e della presidenza, comprensiva dei rapporti con l'esterno (Ufficio Postale, Comune, Banca, ...);
 - € 50,00 pro-capite per le scuole dell'infanzia per la particolare assistenza ai bambini per la cura dell'igiene personale;
 - € 100,00 pro capite per la complessità connessa alla presenza di un numero di alunni superiore a 50, cifra da ridurre del 50% nel caso sia presente l'appalto esterno del servizio di pulizia (Ditta Manutencoop)
 - € 301,42 per la "funzione mista" finanziata dal Comune per il plesso di scuola primaria di Lozio;
 - compenso ancora da quantificare da parte della Regione Lombardia per il personale che collaborerà alla realizzazione del progetto "Frutta nelle scuole" nei plessi di scuola primaria di Borno, Lozio, Ossimo Superiore e Ossimo Inferiore.
4. La complessiva quota individuale spettante al personale ATA (allegato n. 2) verrà calcolata in proporzione al numero delle ore settimanali di servizio (full-time, part-time o spezzone orario).

Art. 38 – Sostituzione colleghi assenti e intensificazione lavorativa.

1. Per la sostituzione dei colleghi assenti o per altre esigenze di servizio, si prevede il riconoscimento di prestazioni aggiuntive quantificabili secondo i seguenti criteri:

a) assistenti amministrativi

quota fissa pari a € 115,00 per n. 5 unità di personale = € 575,00 per sostituzione nel proprio turno di servizio dei colleghi assenti;

b) collaboratori scolastici – sostituzione colleghi

Al fine della liquidazione del compenso, le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, come di seguito indicato:

- sostituzione in Comune diverso da quello di servizio con cambio turno 1^h 30'
- sostituzione in Comune diverso da quello di servizio in costanza di turno 1^h

c) collaboratori scolastici – intensificazione lavorativa

- quota individuale per le scuole dell'infanzia e i plessi con un solo collaboratore scolastico € 50,00
- quota individuale per i plessi con due collaboratori scolastici € 150,00

per - sostituzione colleghi assenti nella propria sede di servizio, in costanza di turno o con cambio turno di servizio;

- variazione orario ordinario e/o cambio turno nella propria sede per esigenze di servizio

- copertura parziale del turno di servizio in altra sede;

2. Le prestazioni di servizio oltre l'orario d'obbligo di lavoro saranno recuperate entro il 31 agosto 2016.

Art. 39 - Incarichi specifici.

- 1 - Gli incarichi specifici, assegnati nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di ulteriori o particolari responsabilità per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.
- 2 - Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente scolastico attribuisce per l'a. s. 2015/16 gli incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 29-11-2007, come sostituito dall'art. 1 comma 1 della sequenza contrattuale ATA del 25-07-2008, finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento e all'assistenza di base agli alunni disabili.
- 3 - Gli incarichi sono conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato, in servizio nel corrente anno scolastico, che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste nella già citata sequenza contrattuale.
- 4 - Sulla base dei criteri, nell'ordine, di disponibilità degli interessati e di anzianità di servizio, è prevista l'assegnazione dei seguenti incarichi aggiuntivi
 - a) n. 3 per il profilo di Assistente Amministrativo
 - ⇒ per attività connessa alla diretta collaborazione con il DSGA;
 - ⇒ per attività di gestione delle graduatorie, delle nomine e del registro on-line;
 - b) n. 4 per il profilo di Collaboratore scolastico
 - ⇒ per l'assistenza agli alunni diversamente abili, compresa la collaborazione con il personale docente nello spostamento di tali alunni all'interno e all'esterno della scuola;
 - ⇒ per l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e prima assistenza in attesa dell'intervento specialistico.
- 5 - Le eventuali economie, risultanti a consuntivo per i compensi di cui al presente articolo, dovranno essere appostate per le stesse finalità nella contrattazione integrativa dell'anno immediatamente successivo.

Applicazione art. 50 CCNL 29/11/2007 - Posizioni economiche per il personale ATA.

Per gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici ai quale sia attribuita la posizione economica di cui all'art. 50 CCNL 29/11/2007 (ex art. 7 CCNL 7/12/2005), ai sensi del comma 3 del medesimo articolo sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, le seguenti ulteriori e più complesse mansioni:

- assistenti amministrativi: (2 assistenti Amministrative: € 1.200,00 x 2 = € 2.400,00)
 1. collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa nella gestione dei processi amministrativi e contabili;
 2. sostituzione del DSGA;
- collaboratori scolastici: (15 collaboratori scolastici: € 600,00 x 8 = € 4.800,00)
 1. assistenza agli alunni diversamente abili;
 2. organizzazione degli interventi di primo soccorso.

Art. 40 – Compensi per il DSGA e per la sua sostituzione.

1. Come disposto dall'art. 88 comma 2 lettera j) del CCNL 29/11/2007, al DSGA è corrisposta la quota variabile dell'indennità di direzione che, in base alla normativa vigente, è di € 3.180,00 lordo dipendente.
2. A norma dell'art. 56 comma 1 del CCNL 2007, al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il Direttore SGA o ne svolge le funzioni, è corrisposta a carico del FIS l'indennità di cui all'art. 88 comma 2 lettera i) del citato CCNL.

PARTE III – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 41 – Individuazione.

1. Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, delle indicazioni contenute nei progetti o nelle convenzioni, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
2. Nell'assegnazione degli incarichi il Dirigente perseguirà l'obiettivo di allargare la base degli insegnanti con assunzione di compiti e responsabilità; non sarà possibile attingere a trattamenti economici accessori la cui somma superi il 10 %, escludendo dal calcolo i compensi di cui al successivo art. 42.

Art. 42 – Collaboratori del Dirigente.

Ai due docenti di cui alla lettera f) dell'art. 88 del CCNL 2007, della cui collaborazione il Dirigente si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, spetta un compenso forfettario non cumulabile con quello previsto per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

Art. 43 - Funzioni Strumentali.

Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificati con delibera del Collegio dei docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione e destinatari. L'incarico in qualità di Funzione Strumentale al POF deve essere formalmente assegnato dal Dirigente scolastico.

Con analoga procedura si assegnano gli incarichi ai referenti d'area dell'Istituto, che attingeranno alla medesima fonte di finanziamento delle Funzioni Strumentali.

Art. 44 – Coordinatori di plesso.

Il compenso per i docenti coordinatori di plesso, calcolato in rapporto alla dimensione della sede associata e all'impegno richiesto, corrisponde a 10 ore funzionali per ogni classe/sezione, con riduzione del 50% nel caso dei collaboratori del Dirigente scolastico.

Art. 45 - Attività aggiuntive forfettarie a carattere gestionale e organizzativo.

I budget relativi ai compensi per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo, definiti dal Collegio dei docenti, approvati dal Consiglio d'Istituto e concordati con la RSU, sono calcolati su base forfettaria in relazione alle seguenti voci:

- coordinatore del consiglio di classe della scuola secondaria di I grado;
- segretario del consiglio di classe nella secondaria e di plesso nelle altre scuole;
- responsabili della gestione della biblioteca di plesso (1 nella scuola primaria di Civate Camuno; 2 nella scuola primaria di Borno; 2 nella scuola secondaria di I grado di Borno);
- responsabili (con sub-consegna dei beni) dei laboratori di informatica delle tre sedi di scuola secondaria di I grado;
- responsabili dei sussidi nelle scuole primarie di Civate Camuno e di Borno;
- coordinatori dell'orario di servizio dei docenti della scuola primaria e secondaria;
- responsabile della gestione del comodato dei libri di testo nella scuola secondaria di I grado di Civate Camuno.

Art. 46 - Attività aggiuntive volte al miglioramento della qualità della scuola.

Spettano compensi aggiuntivi agli insegnanti membri delle seguenti Commissioni o Gruppi di lavoro costituiti in seno al Collegio docenti e/o al CCSS di Valle Camonica, purché non siano già titolari di funzione strumentale o referenti d'istituto relativamente allo stesso settore.

- Commissione P.O.F. e Nucleo di Valutazione
- Continuità educativo-didattica
- GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)
- insegnanti impegnati negli incontri con gli operatori NPJA o di altri servizi territoriali a sostegno degli alunni con BES.

Art. 47 – Attività funzionali all'insegnamento prestate per attività progettuali.

1. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (17,50 €/h) in relazione alle richieste previste dalle schede progettuali presentate dalle singole scuole, sulla base delle ore effettivamente prestate.
2. Le richieste di cui al comma precedente vengono riconosciute nella misura di seguito indicata:

- scuola primaria di Civate Camuno	richieste 35 ore	riconosciute 35 ore
- scuola primaria di Malegno	richieste 36 ore	riconosciute 36 ore
- scuola primaria di Lozio	richieste 45 ore	riconosciute 25 ore
- scuola secondaria di I grado di Civate C.	richieste 21 ore	riconosciute 21 ore
- scuola secondaria di I grado di Malegno	richieste 10 ore	riconosciute 10 ore
- scuola secondaria di I grado di Borno	richieste 28 ore	riconosciute 28 ore
3. Per ogni accompagnatore nelle uscite didattiche della durata di più di un giorno è previsto un compenso giornaliero pari a un'ora funzionale di insegnamento (€ 17,50).

Art. 48 – Attività aggiuntive di insegnamento.

1. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (35,00 €/h) e quantificati per pacchetti normalmente di 10 ore o frazione di essi, tenendo conto delle ore effettivamente svolte e regolarmente documentate, in rapporto al numero di ore stabilite nella lettera d'incarico.
2. Il monte-ore disponibile per le attività progettuali corrisponde complessivamente a 135 ore aggiuntive di docenza; verificate le richieste avanzate dai plessi in sede di definizione del POF 2015/16, esse vengono così ripartite:

- scuola dell'infanzia di Borno	richieste 83 ore	riconosciute 00 ore
- scuola primaria di Lozio	richieste 10 ore	riconosciute 00 ore
- scuola secondaria di I grado di Civate C.	richieste 31 ore	riconosciute 31 ore
- scuola secondaria di I grado di Malegno	richieste 47 ore	riconosciute 47 ore
- scuola secondaria di I grado di Borno	richieste 176 ore	riconosciute 57 ore

Art. 49 – Attività di alfabetizzazione.

1. Per gli interventi di prima alfabetizzazione degli alunni con cittadinanza non italiana, retribuibili con il fondo specifico per le scuole a forte processo migratorio, la richiesta deve essere formalizzata dal docente interessato e deve contenere il piano dell'attività e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
2. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (35,00 €/h) e quantificati per pacchetti normalmente di 10 ore o frazione di essi, tenendo conto delle ore effettivamente svolte e regolarmente documentate, in rapporto al numero di ore stabilite nella lettera d'incarico.

Art. 50 – Ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti.

1. Ogni ora eccedente, effettivamente svolta in sostituzione di colleghi assenti, sarà retribuita in base alla qualifica di appartenenza dei docenti e precisamente:
 - a) con 1/65 dello stipendio tabellare iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo grado;
 - b) con 1/87 dello stipendio tabellare iniziale per i docenti della scuola primaria;
 - c) con 1/90 della retribuzione mensile iniziale per i docenti della scuola dell'infanzia.
2. Il budget destinato alla retribuzione delle prestazioni aggiuntive di cui al comma precedente è costituito, oltre che dallo specifico finanziamento, anche dal finanziamento a carico del FIS definito in sede di contrattazione decentrata pari a € 800,00.
3. L'individuazione del personale incaricato di svolgere ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti avverrà, sulla base della disponibilità dei singoli docenti, rispettando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - insegnanti della classe, anche se di disciplina diversa di quella dell'insegnante assente;
 - insegnanti della stessa disciplina dell'insegnante assente, anche se non della classe;
 - insegnante di altra classe e di altra disciplina rispetto all'insegnante assente;
 - insegnante di sostegno della classe e, in subordine, del plesso.

Art. 51 – Conferimento degli incarichi.

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al Direttore SGA.
2. Il Direttore SGA conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale ATA.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, possibilmente anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

Art. 52 – Interruzione delle attività e riduzione dei compensi.

1. In caso di assenza non equiparata alla presenza in servizio ai sensi della normativa vigente, i compensi spettanti al personale destinatario di incarichi per attività e/o progetti, funzioni strumentali e incarichi specifici verranno ridotti in misura di 1 rateo ogni 30 giorni di assenza anche non continuativi. Il rateo verrà calcolato sulla base di un servizio annuo della durata di 300 giorni sia per il personale docente che per quello ATA.
2. Le eventuali economie in seguito ad assenza dal servizio come sopra indicato, verranno utilizzate nel seguente modo:
 - per il personale ATA verrà ridistribuita tra il personale che ha sostituito i colleghi assenti, in proporzione al numero di sostituzioni effettuate;
 - per il personale docente confluirà come residuo nel FIS relativo al successivo anno scolastico.

Art. 53 – Liquidazione dei compensi.

Una volta acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori, i compensi a carico del FIS sono liquidati ordinariamente entro il mese di agosto dell'a. s. in cui si sono svolte le attività.

Art. 54 – Trasparenza e pubblicità degli atti.

1. Copia del presente contratto viene consegnata tempestivamente alla RSU e affissa all'albo.
2. Vengono messi a disposizione del personale dell'Istituto le tabelle di liquidazione o i prospetti riepilogativi, relativi al fondo dell'istituzione scolastica, comprensivi, di attività, impegni orari e relativi compensi in forma aggregata, nel rispetto del "Codice" in materia di *privacy* (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dei relativi pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Ai sensi del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 art. 40-bis, comma 4, il presente contratto, una volta approvato dal collegio dei revisori dei conti, verrà pubblicato *"in modo permanente sul sito dell'Istituto, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini"*, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dai suddetti organi di controllo.

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Natura premiale della retribuzione accessoria.

1. I trattamenti economici accessori previsti nel presente contratto integrativo d'Istituto sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico, pertanto la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale attraverso una *performance* individuale.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
4. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore all' 80 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 56 – Clausola di salvaguardia finanziaria.

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 57 - Disposizioni finali.

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti; tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto e le disposizioni/gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

ALLEGATI:

- **ALLEGATO n. 1** - FIS 2015/16 quota docenti
- **ALLEGATO n. 2** - FIS 2015/16 quota personale ATA

Civate Camuno, 16 dicembre 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la delegazione di parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico


Roberto Salvetti



Per la delegazione di parte Sindacale

La R.S.U.

Lascioli	Ottavia
Magnolini	Guido
Peci	Antonella
Rivadosi	Mara
Spadacini	Clara
Vecchiarelli	Liliana



ALLEGATO n. 1 - MOF 2015/16 PERSONALE DOCENTE

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA – DOCENTI (76% del totale)			€ 31.358,09
INCARICHI	BENEFICIARI	CRITERI per la quantificazione del compenso (ore funzionali all'insegnamento = € 17,50/h)	A CARICO DEL FIS
Collaboratori DS	2 incarichi	50 ^h pro capite + 30 ^h max per sostituzione DS in caso di assenza (1 ora al giorno per i giorni di effettiva assenza) - totale 130 ore	€ 2.275,00
Coordinatori di plesso (con delega a presiedere i Consigli di intersezione nella scuola dell'infanzia e di interclasse nella scuola primaria)	Infanzia Civate Infanzia Borno Primaria Civate Primaria Borno Primaria Malegno Primaria Ossimo Sup Primaria Ossimo Inf. Primaria Lozio Sec. I gr. Civate Sec. I gr. Borno Sec. I gr. Malegno	10 ^h x 3 = 30 ^h 10 ^h x 2 = 20 ^h 10 ^h x 6 = 60 ^h 10 ^h x 5 = (50 ^h /2) = 25 ^h 10 ^h x 5 = 50 ^h 10 ^h x 1 = 10 ^h 10 ^h x 1 = 10 ^h 10 ^h x 1 = 10 ^h 10 ^h x 3 = (30 ^h /2) = 15 ^h 10 ^h x 6 = 60 ^h 10 ^h x 4 = 40 ^h	10 ore per ogni classe/sezione (ridotte al 50% per i collaboratori del DS) Totale 330 ore € 5.775,00
Coordinatori dei Consigli di classe nella scuola secondaria di I grado	Sec. I gr. Civate (n.3) Sec. I gr. Borno (n.6) Sec. I gr. Malegno (n.4)	€ 100 forfettari (x 3) = € 300 € 100 forfettari (x 6) = € 600 € 100 forfettari x 4 = € 400	€ 1.300,00
Segretari dei Consigli di • intersezione • interclasse • classe	Scuola infanzia (n. 2) scuole primarie (n. 6) secondaria I grado (n.13)	€ 70 forfettari (x 2) = € 140 € 70 forfettari (x 6) = € 420 € 70 forfettari (x 13) = € 910	€ 1.470,00
Coordinatori orario	Scuola prim. e sec. I gr.	€ 100 pro-capite forfettari (x 5) = € 500	€ 500,00
Laboratorio informatica	Scuola secondaria	€ 100 forfettari (x 3) = € 300	€ 300,00
Biblioteca	Primaria Civate C. Primaria Borno Secondaria I grado	€ 50 forfettari = € 50 2 x € 50 forfettari = € 100 2 x € 50 forfettari = € 100	€ 250,00
sussidi	Primaria Civate C. Primaria Borno	€ 50 forfettari € 50 forfettari	€ 100,00
Comodato libri di testo	Sec. I gr. Civate C.	€ 150 forfettari	€ 150,00
Tutor anno di prova	Primaria/sec. I grado	€ 50 forfettari (x 3) = € 150	€ 150,00
SPESA PER INCARICHI			€ 12.270,00
GRUPPI DI LAVORO	BENEFICIARI	CRITERI per la quantificazione del compenso (ore funzionali all'insegnamento = € 17,50/h)	A CARICO DEL FIS
Commissione POF 2015/16	15 componenti	60 ^h complessive max	€ 1.050,00
Commissione POF triennale	8 componenti	80 ^h complessive max	€ 1.400,00
SNV e autovalutazione	7 componenti	70 ^h complessive max	€ 1.225,00
GLI d'Istituto	10 componenti	100 ^h complessive max	€ 1.750,00
Continuità	11 componenti	110 ^h complessive max	€ 1.925,00
Gruppi di lavoro CCSS	secondo partecipazione	30 ^h complessive max	€ 525,00
ASL	secondo partecipazione	100 ^h complessive max	€ 1.750,00
SPESA PER GRUPPI DI LAVORO			€ 9.625,00
ATTIVITA' PROGETTUALI	RICHIESTE (ore aggiuntive come da schede progetto)	DA RETRIBUIRE	A CARICO DEL FIS
Disponibili € 7.518,09 = 429 ore funzionali		- aggiuntive di insegnamento = € 35/h - funzionali all'insegnamento = € 17,50/h	
Scuola infanzia	Borno: 83 ^h di insegnamento	//	//
Scuola primaria	Civate: 35 ^h funzionali Malegno: 36 ^h funzionali Lozio: 10 ^h di insegnamento + 45 funzionali	Civate: 35 ^h funzionali Malegno: 36 ^h funzionali Lozio: 25 funzionali	€ 1.680,00
Scuola sec. I gr.	Civate: 31 ^h di insegnamento + 21 funzionali Borno: 176 ^h di insegnamento + 28 funzionali Malegno: 47 ^h di insegnamento + 10 funzionali	Civate: 31 ^h di insegnamento + 21 funzionali Borno: 57 ^h di insegnamento + 28 funzionali Malegno: 47 ^h di insegnamento + 10 funzionali	€ 5.757,50 (€ 4.725,00+ € 1.032,50)
Viaggi di istruzione	Secondo partecipazione	solo della durata superiore a un giorno un'ora funzionale al giorno (max 70 ore)	€ 1.225,00
SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI			€ 8.662,50
Sostituzione colleghi assenti	Secondo prestazione	Parametri tabellari	€ 800,00
TOTALE FIS IMPEGNATO			€ 31.357,50

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI a. s. 2015/16		
€ 2.704,21 secondo compensi tabellari: € 18,03 infanzia; € 18,65 primaria; € 27,09 secondaria		MIUR: € 1.904,21 FIS: € 800,00

ALTRI STANZIAMENTI SPECIFICI a. s. 2015/16		
Pratica sportiva	- ore aggiuntive di insegnamento = € 35/h	€ 735,22
Forte processo immigratori	- ore aggiuntive di insegnamento = € 35/h	€ 1.508,85

FUNZIONI STRUMENTALI (€ 3.486,83 pari a 199 ore)		
AREA DI INTERVENTO	NUMERO FUNZIONI	COMPENSO
POF (Piano dell'Offerta Formativa) e Nucleo di valutazione	due docenti incaricate con nomina del Collegio dei docenti unitario del 27 ottobre 2015	25 ore pro-capite € 437,50
GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione scolastica)	due docenti incaricate con nomina del Collegio dei docenti unitario del 27 ottobre 2015	25 ore pro-capite € 437,50 + 15 ore max per valutazioni interne
Continuità educativo-didattica	due docenti incaricate con nomina del Collegio dei docenti unitario del 27 ottobre 2015	25 ore pro-capite € 437,50
TOTALE FUNZIONI		165 ore pari a € 2.887,50
REFERENTI D'AREA	ORIENTAMENTO: Olivetti Giancarlo	10 ore pari a € 175,00
	INTERCULTURA: Vecchiarelli Liliana	10 ore pari a € 175,00
	ED. STRADALE: Taboni Luciana – Lissidini Valeria	4 ore pro capite (€ 70x2=140,00)
	ED. AMBIENTALE: Miorini Anna	6 ore pari a € 105,00
TOTALE REFERENTI		34 ore pari a € 595,00
TOTALE COMPLESSIVO		199 ore pari a € 3.482,50

RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE MOF 2015/16 DOCENTI

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI	1.904,21
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	4.725,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007.	24.357,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	2.275,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.482,50
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	735,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007).	1.508,85
TOTALE UTILIZZO RISORSE MOF 2015/16 PERSONALE DOCENTE	€ 38.988,28

Chito Alt

*Anna Lissidini
Spokee: due
Lissidini Tore*

Lissidini Tore

ALLEGATO n. 2 - MOF 2015/16 PERSONALE ATA

INDENNITA' DI DIREZIONE - DSGA E SOSTITUTO DSGA				
Quota per Istituto verticalizzato	Quota per complessità			Totale compenso indennità di direzione quota variabile (importo lordo)
	Quota unitaria	n. docenti e ATA in organico di diritto	Totale quota per complessità	
€ 750,00	€ 30,00	81	€ 2.430,00	€ 3.180,00
Importo giornaliero SOSTITUTO DSGA	€ 11,54	30 giorni di sostituzione DSGA	€ 11,54 x 30 giorni	€ 346,20
TOTALE DSGA E SOSTITUTO				€ 3.526,20

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA 2015-16			
		Incarico attribuito	Compenso
Assistenti amministrativi	primo assistente amministrativo	gestione scarto documenti d'archivio	€ 307,00
	secondo assistente amministrativo	gestione ore eccedenti - recuperi ore straordinario personale ATA diretta collaborazione con DSGA per pratiche inerenti personale ATA	€ 307,00
	terzo assistente amministrativo	referente registro elettronico docenti protocollo informatico - albo on-line	€ 307,00
	totale assistenti amministrativi		€ 921,00
Collaboratori scolastici	scuola primaria di Borno (18 ore)	supporto alunni disabili interventi di primo soccorso	€ 280,00
	scuola primaria di Borno (18 ore)		€ 280,00
	Scuola primaria Malegno (18 ore)		€ 280,00
	Scuola secondaria I grado Borno (24 ore)		€ 350,00
	Scuola secondaria I grado Borno (12 ore)		€ 210,00
totale collaboratori scolastici			€ 1.400,00
Totale complessivo			€ 2.321,00
Budget disponibile (importo lordo)			€ 2.322,26
economia			€ 1,26

FIS 2015-16: quota personale ATA = € 10.170,19	
(pari al 24% del totale esclusa indennità direzione al DSGA e al sostituto)	
RIPARTIZIONE DEL FIS AL PERSONALE ATA	
Budget da suddividere tra il personale ATA	€ 10.170,19
Budget per i collaboratori scolastici (pari ai 2/3 del totale)	€ 6.780,12
Budget per gli assistenti amministrativi (pari a 1/3 del totale)	€ 3.390,07

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI							
CCNL 29-11-2007 - art. 88 comma 2 punto e - Disponibilità per intensificazione del lavoro							
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	in relazione ai carichi di lavoro istituzionali, al supporto alle attività extracurricolari, alla realizzazione del POF	in relazione ai carichi di lavoro inerenti il dimensionamento dell'Istituto	Totale somma incentivata	quota fissa per sostituzioni ecc	Compenso (imponibile lordo)		
disponibilità					3.390,07		
primo assist. amm.vo	329,00	388,00	717,00	115,00	832,00		
secondo assist. amm.vo	329,00	0,00	329,00	115,00	444,00		
terzo assist. amm.vo	329,00	388,00	717,00	115,00	832,00		
quarto assist. amm.vo	329,00	388,00	717,00	115,00	832,00		
quinto assist. amm.vo	329,00	0,00	329,00	115,00	444,00		
totali	1.645,00	1.164,00	2.809,00	575,00	€ 3.384,00		
ECONOMIE					6,07		
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI							
Sede	Collaboratore scolastico	- supporto attività amm.va e didattica - POF - piccola manutenzione beni mobili e immobili nel proprio plesso	QUOTA FISSA per sostituzione colleghi assenti e anticipo o spostamento orario di lavoro	- supporto attività amm.va segreteria e presidenza - rapporti con esterno (posta, Comune, banca)	Quota per plessi con numero alunni superiore a 50	Particolare assistenza ai bambini della scuola dell'infanzia per la cura dell'igiene personale	DISPONIBILITA' € 6.780,12 Totale complessivo
Infanzia Civate Camuno	1° coll. scol.co	€ 175,00	€ 50,00		€ 50,00	€ 50,00	€ 325,00
	2° coll. scol.co	€ 175,00	€ 50,00		€ 50,00	€ 50,00	€ 325,00
Infanzia Borno	1° coll. scol.co	€ 175,00	€ 50,00			€ 50,00	€ 275,00
	2° coll. scol.co	€ 175,00	€ 50,00			€ 50,00	€ 275,00
Primaria Civate Camuno	1° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00		€ 100,00		€ 425,00
	2° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00		€ 100,00		€ 425,00
Primaria Borno	1° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00		€ 100,00		€ 425,00
	2° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00		€ 100,00		€ 425,00
Primaria Malegno	collaboratore unico	€ 175,00	€ 50,00		€ 50,00		€ 275,00
Primaria Ossimo Super.	collaboratore unico	€ 175,00	€ 50,00				€ 225,00
Primaria Ossimo Inferiore	collaboratore unico	€ 175,00	€ 50,00				€ 225,00
Primaria Lozio	collaboratore unico	€ 175,00	€ 50,00				€ 225,00
sec. I gr. Civate Camuno	1° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 100,00		€ 525,00
	2° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00	€ 100,00	€ 100,00		€ 525,00
sec. I gr. Borno	1° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00		€ 100,00		€ 425,00
	2° coll. scol.co	€ 175,00	€ 150,00		€ 100,00		€ 425,00
sec. I gr. Malegno	collaboratore unico	€ 175,00	€ 50,00		€ 100,00		€ 325,00
TOTALE		€ 2.975,00	€ 1.650,00	€ 200,00	€ 1.050,00	€ 200,00	€ 6.075,00
QUOTA PER SOSTITUZIONE IN ALTRO COMUNE							€ 705,000
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO							€ 6.780,00
SOMMA NON UTILIZZATA							€ 0,12

totale 6.780,12
UCC

Ottavio Lenciole L/S. 03/02/2008